

1892

28 marzo - 1 aprile

SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI AQUILA

NELLA CAUSA TRA

BORBONA E POSTA

PER

LA TENUTA DI VALLEMARE

2001

trascrizione di Roberto Mancini

(dalla copia conservata nell'Archivio storico del Comune di Posta)

In nome di Sua Maestà
Umberto Primo
per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re D'italia

Il Tribunale Civile di Aquila 1^a Sezione

composto dai Sigg. Avvocati

Santucci Giuseppe Giudice f.f. Presidente

Palladini Diocleziano }
 } Giudici.

 }
Travaglini Isidoro }

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile sommaria in I^a istanza iscritta al N° 469 del Reg. Gentile. del 1889 del Reg. Generale e promossa

dal

Comune di Borbona, in persona del Sindaco Sig. Avv. Lopez Domenico, ivi domiciliato e residente, attore, rappresentato dal procuratore Sig. Luigi Perelli coll'assistenza dell'Avvocato Sig. Ernesto Romani

contro il

Comune di Posta, rappresentato dall'Assessore funzionante da Sindaco Sig. Pasquale Mastrella ivi domiciliato, rappresentato dal Procuratore Sig. Ciarletta Angelo, coll'assistenza dell'avvocato Sig. De Paulis Carlo, convenuto

E

L'Amministrazione del *Fondo pel Culto* rappresentato in Aquila dall'Intendente di Finanza sig. De Rizzoli Cav. Eugenio, quivi residente a causa delle sue funzioni, rappresentato dal Procuratore ed Avvocato Sig. Antonio De Paulis.

Intesa in pubblica udienza la esposizione del fatto della causa e la lettura delle seguenti conclusioni:

Il Procuratore Perelli ha conchiuso:

Che piaccia al Tribunale, senz'attendere le avversarie insussistenti deduzioni che s'impugnano, provvedendo sulle domande proposte dal Comune di Borbona con le citazioni del 12 Settembre 1868, 4 Giugno 1886 e 10 maggio 1887:

- 1) Dichiarare che a norma della concessione enfiteutica contenuta nell'istrumento del 17 giugno 1793, la tenuta di Vallemare è di pertinenza esclusiva del Comune di Borbona nella qualità di domino utile, e che su di essa nessun diritto compete al Comune di Posta.
- 2) Dichiarare che il confine tra la detta tenuta e la proprietà del Comune di Posta è quella indicata nella pianta dei periti con la linea E·F·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V che prosegue poi col tratto V·Z·L.
- 3) Disporre che sia eseguita la sentenza del 1° – 2 giugno 1887 per quanto riguarda l'apposizione dei termini lapidei lungo il detto Confine, la constatazione delle usurpazioni commesse dal Comune di Posta in danno del Comune di Borbona, e la liquidazione dei relativi danni nominando però un altro perito in luogo del Sig. Isidoro Strina ora defunto.
- 4) Si chiede da ultimo il rimborso delle spese del giudizio, incluso l'onorario di Avvo-

cato.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Il Procuratore Ciarletta ha conchiuso:

che sia della giustizia del Tribunale respinta ogni contraria eccezione:

- 1° Dichiarare inammissibili, ed in ogni caso rigettare le domande del Comune di Borbona contenute nell'atto del 4 Giugno 1886 e specialmente quella diretta a far dichiarare dominio utile esclusivo di esso Comune la tenuta di Vallemare.
- 2° Ritenere invece e dichiarare che il Comune di Posta abbia il diritto di pascolare e legnare nella intera Bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare per tutta la sua estensione a norma degli istrumenti del 4 Gennaio 1534, 22 Gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573¹, 11 luglio 1606, e 17 Giugno 1793, e conseguentemente mantenere il Comune medesimo nel possesso e godimento dei succennati diritti di legnare e di pascolare, il che si chiede anche in linea di riconvenzione.
- 3° In pari tempo ritenere e dichiarare che il confine tra la predetta tenuta ed il territorio di Posta dalla parte occidentale sia quello segnato in bleu nella pianta redatta dagli Ingegneri Costanzo Ciarletta, Isidoro Strina e Luigi Filippi e che dal punto *F* Colle di Colacchio, va in linea retta al punto *L* di detta pianta, Pozzo di Gesù o Cesuria, comeché designato negli istrumenti 31 agosto 1573¹ ed 11 luglio 1606 ed ordinare l'apposizione dei termini lapidei lungo questa linea nel numero che crederà conveniente da impedire che per l'avvenire, sorgano ulteriori contestazioni.
- 4° Subordinatamente e salvo i legittimi gravami ordinare una revisione della perizia redatta dagli Ingegneri Strina, Ciarletta e Filippi.
- 5° Dichiarare inammissibile o quantomeno rigettare la domanda di indennizzo per danni.
- 6° Condannare il Comune di Borbona a tutte le spese del giudizio uno all'onorario di Avvocato.

Il Procuratore De Paulis ha conchiuso:

che il Tribunale in ispiega dei provvedimenti riservati nella precedente sentenza emetta nelle domande proposte dal Comune di Borbona quelle provvidenze che crederà di giustizia in quanto non pregiudichino l'alto dominio della comparente Amministrazione spettante sulla tenuta di Vallemare ritenendo che per lo meno debba essere ritenuta esatta la linea di confinazione proposta dai periti in favore del Comune di Borbona in quanto è conforme allo istrumento di concessione del 17 Giugno 1793². – Condanni chi di ragione alle spese del giudizio compreso il compenso di Avvocato.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Intese le ragioni svolte in sostegno delle trascritte conclusioni.

Fatto

Con atto del 4 Giugno 1886 il Comune di Borbona traeva in giudizio il Comune di Posta perché in relazione all'altro atto del 12 Settembre 1868, alle procedure amministrative svolte presso il cessato Consiglio d'Intendenza di Aquila ed ai titoli indicati nell'atto medesimo sentisse:

- 1° Dichiarare che i territori della tenuta o feudo di Vallemare siano di esclusiva proprietà del Comune istante nella qualità di domino utile in virtù dello istrumento di concessione enfiteutica da parte della Real Casa per i beni Farnesiani, del 17 Giugno

¹ Nel testo da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « 21 agosto 1573 »

² Nel testo da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « 17 Gennaio 1793 »

1793 per Not. Giammaria Focaroli.

- 2° Per lo effetto ordinare che i fondi suddetti vengano circoscritti con termini lapidei da apporsi specialmente fra la tenuta e feudo di Vallemare ed il tenimento di Posta, partendo dalle indicazioni del succitato istrumento del 1793 delucidato dai mezzi istruttori fatti eseguire dal testè nominato Consiglio d'Intendenza.
- 3° Condannarsi esso Comune di Posta a rilasciare quelle zone e parti di montagna che ritenesse fuori i termini lapidei che andranno ad apporsi una ai danni interessi da liquidarsi nei modi e termini di legge.

Spese.

Tale atto veniva notificato all'Intendenza di Finanza succeduta nel dominio diretto della detta tenuta del 10 marzo 1887.

Portata la causa a discussione, sulle mutue deduzioni delle parti con sentenza del 2 giugno 1887 fu disposta una perizia. Essendosi questa espletata la lite veniva riproposta con atto del 2 agosto 1889, e dopo vari differimenti i procuratori delle parti all'udienza del 17 marzo p.p. conchiudevano come sopra.

In diritto

Quali provvedimenti di giustizia nella controversia in esame?

Che per le spese?

Sulla 1^a

Avendoché il Comune di Posta accenna senza per altro farne oggetto di apposita eccezione alla incompetenza del potere giudiziario nella presente causa. – Se non che tale obbietto non ha fondamento sol che si ponga mente alle questioni che si agitano fra i due Comuni. Esse invero non sono di quelle contemplate nell'art° 16 della legge sul contenzioso amministrativo, ma implicano manifesta opposizione fra i titoli dei contendenti, imperocché il Comune di Borbona ha esplicito una vera e propria azione di rivendicazione che eclude ogni concetto di promiscuità di demani chiedendo che i fondi, che reclama come di suo esclusivo dominio, siano circoscritti mercè l'apposizione di termini lapidei, che le siano restituiti dal Comune di Posta i terreni usurpati e risarciti i danni. – Ora, una simigliante domanda, stando alle disposizioni delle leggi vigenti, avrebbe potuto a primo aspetto sottrarre la controversia alla competenza del primo grado del Prefetto della Provincia in qualità di Commissario ripartitore, e determinare senz'altro quella dell'Autorità Giudiziaria. – Tuttavia si volle tentare il procedimento amministrativo, il quale si chiude con l'ordinanza del 16 ottobre 1884 con cui il Prefetto dichiarò fallito l'esperimento di conciliazione fra i due Comuni e la propria incompetenza a pronunciare sulla questione vertente fra essi, mandando agli stessi di provvedersi innanzi all'Autorità giudiziaria. Tale ordinanza, non essendo in alcun modo opposta, anzi avendo il Comune di Posta accettata senza alcuna riserba la lite proposta da quello di Borbona in esecuzione dello stesso innanzi al Tribunale, non si comprende come e perché debba ora provocarsi il pronunciato della Corte d'Appello a riguardo della competenza.

Attesoché, venendo al merito della contesa, il Collegio deve anzitutto portare l'esame intorno alla natura ed estensione dei diritti del Comune di Borbona sulla Tenuta di Vallemare. Ed al riguardo è mestieri osservare come il detto esame debba versare su tutti i titoli indistintamente, che il precedente giudicato ordinò fossero sottoposti ai periti, e non sopra alcuni soltanto di essi con esclusione di altri, siccome pretenderebbe il Comune attore, imperocché sin d'allora s'intravide il necessario rapporto di tutti con

l'oggetto della lite.

Attesoché con l'originario istrumento del 4 Gennaio 1534 non esibito da alcuna delle parti, con cui Posta donava la detta tenuta al feudatario Ferdinando Cornesio non si conosce altro che il brano riportato negli istrumenti del 30 agosto 1572 e del 17 Giugno 1793. – Ora nel primo dei detti rogiti non si parla soltanto della tenuta di Vallemare ma anche di altri beni e diritti ceduti dall'Università di Posta al Cornesio. Infatti vi si legge che il Sindaco di Posta munito di speciale mandato «sponte asseruit annis retrodecursis « Universitatem praefatam ex nonnullis rationalibus causis animum ipsius³ tunc moven-
« tibus cessisse transtulisse et donasse excellenti Domino Ferdinando Cornesii Hispanus
« territorium et pertinentias Villae dirutae Laculi sive tenutam Vallis Marae situm et si-
« tam in territoris terrae praefatae iuxta res et bona Abbatiae S^{ti} Quirici, res et bona Casi-
« nae, res et bona Universitatis Introduci et alios fines atque alia bona et jura ad ipsam
« ad Universitatem tunc spectantia.»⁴.

Vi si richiama è vero il solo istrumento del 4 Gennaio 1534 e non vi è nominato quello del 22 gennaio 1535, ma tale silenzio od omissione non importa che le parti nel 30 agosto 1572 non avessero tenuto in considerazione questo secondo istrumento di donazione al quale appunto, se l'atto del 4 Gennaio 1534 deve essere circoscritto alla sola tenuta di Vallemare, possono più facilmente riferirsi le espressioni atque alia bona et jura ad ipsam Universitatem tunc spectantia. – Ciò è tanto più ammissibile in quanto oggetto della riconferma della donazione del 1572 erano tutti i beni di cui l'Università di Posta aveva precedentemente disposto a favore di Cornesio. Se si fosse trattato della sola liberalità racchiusa nell'istrumento del 4 Gennaio 1534, non si sarebbe adoperata la frase indeterminata annis retrodecursis seguita dalle parole cessisse transtulisse donasse che accennano a pluralità di atti, ma si sarebbe indicato senz'altro la data del 4 Gennaio 1534. – Sostenere adunque che non vi sia alcun rapporto fra l'istrumento del 4 Gennaio 1534 e quello del 22 gennaio 1535 è cosa che viene contraddetta dal ponderato esame del cennato rogito del 30 agosto 1572, che mentre richiama soltanto il primo presuppone indubbiamente la esistenza del secondo. Ciò posto, se non è dato di conoscere [] perché l'istrumento del 1534⁵ manca negli atti e non si è riprodotto interamente negli altri due sovra citati, che in esso fosse inclusa la clausola prater tentum pascua che si legge nell'istrumento del 22 gennaio 1535, non può inferirsene che questa clausola non vi si trovi scritta e non fosse comune a tutti i beni donati compresa la tenuta di Vallemare. Conforta codesto argomento il fatto che nella donazione del 22 gennaio 1535 si parla di tutti i beni in generale appartenenti all'Università di Posta senza specificarsene alcuno. – Ma ci è un altro riflesso ed è che gli usi civici sui domini feudali, come quelli del pascolo e del legnatico, essendo destinati al mantenimento della vita dei cittadini, per cui si

³ *Nel testo da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « ipsius »*

⁴ *(si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): spontaneamente asserito che negli anni scorsi la predetta Università per alcuni ragionevoli motivi moventi allora l'animo della stessa aveva ceduto trasferito e donato all'Eccellente Signore Ferdinando Cornesio Spagnolo, [allora vivente e Barone ed utile Signore della predetta Terra di Posta] il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare così chiamata situato e situata nel Territorio della predetta Terra a confine delle cose e dei beni della Abazia di San Quirico, delle cose e dei beni dell'Università della Terra di Borbona, delle cose e dei beni di Cascina, delle cose e dei beni dell'Università di Antrodoco ed altri confini, nonché altri beni e diritti allora spettanti alla stessa Università*

⁵ *Nel testo da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « 1543 »*

reputano diritti assoluti, inalienabili ed imprescrittibili, nelle concessioni delle Università ai feudatari, s'intendevano di regola sempre riservati a favore delle prime.

Attesoché volendo anche ammettere, che dagli atti di donazione al Cornesio e da quelli di riconferma della medesima a Margherita d'Austria, non risultassero chiaramente eccettuati gli usi civici a favore del Comune di Posta sulla tenuta di Vallemare, ogni dubbio si dilegua di fronte agli altri istrumenti stipulati fra le due università cioè quello del 31 agosto 1572 e del luglio 1606. Basta leggere cotesti rogiti per convincersi come il Comune di Posta che disponeva largamente dei dritti di pascolo e di legnare ed anche di altri come quelli di costruire calcare e carboniere e di portare le bestie ad abbeverare, a favore del Comune di Borbona, li dovesse ritenere e conservare per sé. – E che sia così lo dimostra la circostanza che il feudatario a cominciare da Cornesio alla R. Casa Farnese non si è mai ingerito nello esercizio di siffatti dritti, lasciandone la libera disposizione all'Università di Posta, che dava altresì i pascoli in fitto. E in proposito non ha pregio l'obiezione del Comune di Borbona, che Posta disponeva a non domino dei detti usi civici, cioè quando essa si era già spogliata della proprietà della tenuta in pro di Margherita d'Austria, imperocché essa si risolve in una petizione di principii, trattandosi sempre di accertare se nella donazione debbano reputarsi o no compresi gli usi civici in parola. Ma dato pure che Posta non avesse potuto disporre dei dritti ripetuti jure proprietatis, l'avrebbe fatto jure servitutis con l'assenso della donataria, la quale ratificava pienamente le concessioni eseguite dalla Università in ordine ad essi, essendo intervenuta nel cennato istrumento di transazione del 1573.

A Margherita d'Austria successe nei dritti dei beni donati la Casa Farnese, la quale col citato rogiro del 17 giugno 1793 concesse in enfiteusi i detti beni al Comune di Borbona. – Leggesi nell'atto che «la cessione del territorio censito di Vallemare viene fatta « con tutte le servitù passive, con le quali ora la possiede la Real Casa Farnese». – E' vero che non si specificano tali servitù, ma l'istrumento del 1793 non bisogna considerarlo isolatamente, sibbene in relazione a tutti i precedenti titoli, e dietro tale raffronto, si comprenderà agevolmente, che dette servitù non possono essere che quelle di cui negli istrumenti del 1573 e 1606, perché res transit cum onere suo⁶ e la Casa Farnese, successa a Margherita d'Austria, prese i beni con i pesi di cui erano gravati sotto la sua dante causa.

In base a coteste ragioni il Collegio è di avviso che sia apoditticamente dimostrata la domanda riconvenzionale del Comune di Posta di essere mantenuto nel possesso e godimento dei dritti di pascere e legnare.

Attesoché se tutto questo dev'essere riconosciuto a favore del Comune di Posta, non può essere poi accolta la sua pretesa, che la concessione enfiteutica di Borbona debba limitarsi unicamente ai territori coltivati della tenuta di Vallemare opponendovisi i titoli. – Di vero nell'istrumento del 2 Agosto 1572 che si occupa della presa di possesso da parte di Margherita d'Austria in seguito all'alienazione della tenuta a lei fatta da Eleonora Cornesio, è detto: Item ingressus fuit (il Procuratore di Margherita) Realem et Corporalem possessionem tenutae nuncupatae Vallis Marae consistentis in terris arativis, prativis et silvatis et incultis. – E nell'istrumento di riconferma della donazione del 20 agosto 1572 anzi del 30 agosto 1572 si dice che il Sindaco e Procuratore di Posta « cessit, translavit et donavit dignissimae madamae Margheritae ab Austria ibidem prae-senti stipulanti pro se suisque heredibus dictum territorium, et pertinentias Villae La-

⁶ (traduzione): la cosa si trasferisce con il suo onere

«culi sive tenutam Vallis Marae aliaque bona et jura et supra in prenominato instrumento cessionis et donationis factae excellenti D. Ferdinando Cornesio expresso, cum omnibus et singulis terris pratis et nemoribus ad illud et illam quomodolibet spectantibus et pertinentibus.»⁷.

E finalmente nell'istrumento di censuazione del 17 Giugno 1793, come già si è notato, si dichiara: «nella presente cessione s'intende compreso tutto il detto territorio cen- «sito e non censito di Vallemare con la riserva contenuta come sopra nel detto istrumento di cessione del 4 Gennaio 1534» la quale riserva concerne le terre acquistate dai terzi dai precedenti possessori della tenuta, che si escludono dalla donazione.

Ed in coerenza di ciò si spiegano gli atti d'interpellanza fatti nel 20 e 29 dicembre 1838 dal Comune di Borbona ai diversi reddenti della tenuta per la rinnovazione del titolo enfiteutico. – In essi invero si legge «E siccome col sudetto istrumento (quello del « 17 Giugno 1793) si prevede il caso che i coloni avessero potuto cesinare e mettere a coltura altre porzioni» di tale tenuta, ed in questo caso si accordò al Comune enfiteuta il diritto di esigere un'annua prestazione in proporzione del dissodamento e perché esso si è verificato per parte dei coloni, così sentiranno pure dichiarare essere obbligati a corrispondere, a giudizio dei periti, un'annua prestazione in proporzione del terreno disso- «dato ed occupato posteriormente alla concessione loro fatta dei fondi che a quell'epoca si trovavano posti a coltura.

Attesoché la dichiarazione di diritto a favore di Borbona sulla intera tenuta di Vallemare, non contrasta, com'esso pretende, con l'altra relativa agli usi civici del pascolo e del legnare a favore di Posta, imperocché, come si è cennato, il diritto di questo secondo Comune se non può estrinsecarsi jure proprietatis, si concepisce e si estrinseca jure servitutis, e sotto questo aspetto, fu riservato e mantenuto con la ripetuta concessione del 17 Giugno 1793.

Attesoché dopo la disanima intorno alla natura ed estensione dei diritti del Comune attore sulla detta tenuta, è mestieri scendere all'altra delle confinazioni del territorio. In proposito il Collegio osserva preliminarmente, come l'opera dei periti, tanto nella compilazione della pianta planimetrica, che nella esposizione delle ragioni in sostegno del loro parere, si sia svolta con diligenza e maturità di consiglio. – Nessun elemento atto a rintracciare la verità, abbinata in questa causa anche dalle ingiurie del tempo o a rafforzare la ipotesi più logica e verosimile è sfuggito alle loro pazienti ricerche. Il loro studio pei titoli è oltremodo scrupoloso e fatto con intelletto d'amore, onde corrispondere del loro meglio al mandato che avevano a compiere.

Delle tre linee di confine di cui parlano nella relazione e designano nel tipo ognuno crede che la preferibile è quella da essi proposta. – Notevoli sono le ragioni per le quali escludono la linea pretesa da Posta, basta leggerle e ponderarle nella relazione per risparmiarsi dal ripeterle qui e per convincersi che non è seria la confutazione che ne fa il Comune di Posta.

Infatti questo confonde la linea di confine con quella fissata pel pascolo

⁷ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): cedette, concedette, trasferì e donò a titolo di donazione irrevocabile tra i vivi, secondo come usualmente si dice, alla predetta Serenissima Madama, Madama Margherita d'Austria quivi presente e stipulante per se ed i suoi Eredi, il detto territorio e pertinenze di Villa Laculo o Tenuta di Vallemare e gli altri beni e diritti espressi come sopra nel summenzionato istrumento di cessione e donazione fatta al detto fu Sig. Ferdinando Cornesio, una con tutte e singole le terre, i prati, le selve e li boschi e gli erbaggi a quelli in qualunque modo spettanti ed appartenenti

nell'istrumento del 31 agosto 1573 e la estende fino a Pozzo Cesuria di cui non si fa alcuna menzione in detti istrumenti né in altri esibiti ai periti (§ 98 della relazione).

Leggesi poi nel § 99: «Sopra luogo è stato agevole d'identificare la linea designata « pel Pascolo che Posta pretende sia pure linea di confine della tenuta, ma solo da Col-lacchio al lato della Selva di Cagno, nonostante che non sia stato possibile di rinvenire « i termini lapidei apposti nel settembre 1573. – Non è stato però facile d'identificare la « Fossetta dei Fiascari in cui venne segnata con una croce una pietra che servir doveva « come termine.».».

Né meno soddisfacenti sono le altre ragioni addotte dai periti sui successivi §§ 100 a 105 incluso, che per brevità non si riportano.

Attesoché il Comune di Borbona non fa opposizione alla linea progettata dai periti, la quale apporta una piccola variante a quella da esso reclamata.

Attesoché convincenti sono le ragioni ed accettabili i criteri dei periti in sostegno di detta loro linea, giustificandola essi tratto per tratto.

Il tratto *E F* essi dicono (§ 119 della relazione) compreso fra Montepoponi e Col-lacchio è determinata con punti non controversi ed è accettata dalle parti.

Il tratto *F M N O P Q* compreso fra Collacchio e Vallonetto, lungo il quale vi sono terreni coltivati è giustificato dai fondi enfiteutici e dal catasto. – Il tratto successivo e finale *P R S T U* fra Vallonetto e Vallecerreto si giustifica per le ragioni: che il pascolo di Cerreto è iscritto nel Catasto di Borbona per la tenuta la quale quindi deve estendersi alla Valle detta del Cerreto. Di più pel ciglione del versante meridionale di detta valle e propriamente del così detto Piano del Cerreto, quasi dirimpetto a Vena d'Aquila ci è una casetta in muratura con un prato adiacente pel quale il proprietario pagò il canone da 50 anni al Comune di Borbona. – Oltre a ciò se la stradella è confine fra S. Pietro e Vallonetto è presumibile, che, mancando una ragione sufficiente, essa continua anche nel tratto successivo, quand'ogni traccia di diversa linea di confine nel tratto consecutivo manca.

In vista di tutto ciò il Tribunale non crede di dovere inerire alla domanda di revisione di perizia inoltrata dal Comune di Posta. Mancano la necessità e le ragioni sufficienti e proporzionate al costosissimo nuovo mezzo che si richiede perché lo si debba ordinare. – Come si è detto i periti non hanno trascurato alcun elemento per rendere la loro opera perfetta il più che possibile fondandosi in specie sui titoli e documenti e sulle osservazioni e tracce degli antichi termini rinvenuti sui luoghi. – Una nuova perizia non potrebbe che portare ai medesimi risultamenti., o quanto meno non si allontanerebbe gran fatto da essi e non francherebbe la spesa né il maggior tempo; né gli inconvenienti e l'ansia molesta che cagionano le liti a lungo protrate.

Attesoché dopo le dichiarazioni da emettersi nei sensi di cui sopra, è mestieri che i periti eseguano in tutto la precedente sentenza sostituendosi al defunto Strina altro perito.

Sulla 2^a

Attesoché tre quarti delle spese possono mettersi a carico del Comune di Posta che è il maggior soccombente, ed un quarto a carico del Comune di Borbona che soccombe soltanto a riguardo della azione negatoria servitutis

Per tali motivi

Visti gli artⁱ 252, 253, 370 del Cod. di Proc. Civ.

Il Tribunale intesi i procuratori delle parti pronunziando sulla domanda inoltrata dal Comune di Borbona contro il Comune di Posta con l'atto del 4 giugno 1886 in relazione a quello del 12 settembre 1868 ed alla precedente sentenza di questo Collegio del 2 giugno 1887, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Posta con la comparsa conclusionale provvede come appresso:

- 1) Dichiarò che la tenuta di Vallemare a norma della concessione enfiteutica racchiusa nello strumento del 17 giugno 1793 si appartiene al Comune di Borbona nella qualità di domino utile, rimanendo perciò salvi ed impregiudicati i diritti di diretto dominio sulla stessa a favore dell'Amministrazione del Fondo pel Culto.
- 2) Dichiarò che il Comune di Posta ha il diritto di pascere e legnare sulla detta tenuta a norma degli istrumenti 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606 e 17 giugno 1793, e conseguentemente mantiene il Comune medesimo nel possesso e godimento di tali diritti. – All'uopo dispone che i periti che qui in seguito saranno nominati, delimitino la zona in cui i ripetuti diritti di pascere e legnare devono essere esercitati tenendo presenti i suddetti istrumenti del 31 agosto 1573 ed 11 luglio 1606 in ispecial modo.
- 3) Dichiarò che il confine fra la tenuta di Vallemare e la proprietà del Comune di Posta è quello indicato nella pianta dai periti con la linea *E F M N O P Q R S T U F* che prosegue poi col tratto *V Z L*.
- 4) Dispone che sia eseguita la sentenza del 12 Giugno 1887 per quanto riguarda l'apposizione dei termini lapidei, nel numero che i periti riterranno sufficienti, lungo il detto confine, la constatazione delle usurpazioni che il Comune di Borbona assume di essersi commesse in suo pregiudizio dal Comune di Posta e la liquidazione dei relativi danni.
- 5) Nomina il perito Sig. Carlo Ferri di Aquila il quale presterà giuramento innanzi il Pretore di Borbona che all'uopo delega, ed insieme agli altri periti già nominati Sig. Costanzo Ciarletta e Luigi Filippi procederà alle operazioni di cui nei numeri 2 e 4 della presente. – Di tutto i periti faranno relazione scritta che depositeranno nella cancelleria di questo Tribunale nel termine di giorni sessanta da quello del prestato giuramento da parte del perito Sig. Ferri.
- 6) Condanna il Comune di Posta a tre quarti delle spese del giudizio fin qui erogate mettendo l'altro quarto a carico del Comune di Borbona. Tali spese si tassano in lire 756.65 oltre le notate a debito, ed oltre l'onorario agli Avvocati in causa in £ 150 per ciascuno.

Riserva le altre.

Così deciso in Aquila in Camera di Consiglio del Tribunale li 28 marzo 1892.

F. Santucci – Palladini estensore – Travaglini – Scipione V.C.

Pubblicata la presente sentenza alla udienza penale del 1° aprile 1892 n. 990 fol 103 vol 85 reg° mod. 3° – a deb. Reg £ 18 bollo 21.60 – Il Ricevitore = segue la firma.